



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

www.asaps.it - sede@asaps.it

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 13 agosto 2012, n. 32436

Patente - Guida senza patente - Guida di veicolo con patente ritirata - Reato - Esclusione - Violazione amministrativa - Configurabilità.

La guida di un veicolo con patente ritirata non integra il reato previsto dall'art. 116, comma tredicesimo, cod. strada, ma la violazione amministrativa sanzionata dall'art. 216 cod. strada. (Cass. Pen., sez. IV, 13 agosto 2012, n. 32436) - [RIV-1212P1091] Artt. 186, 216, cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 2 novembre 2010, il Tribunale di Roma in composizione monocratica dichiarava A. C. D. F. colpevole del reato ascrittogli (art. 116, comma 13, del Codice della strada) per aver guidato l'autovettura SMART tg senza la patente di guida in quanto ritirata in data 16 gennaio 2008. Al F. veniva irrogata la pena di € 3.000,00 di ammenda.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello (poi trasmesso a questa S.C. dalla Corte territoriale per diversa qualificazione del ricorso, trattandosi di sentenza non appellabile) il difensore dell'imputato, lamentando:
 - 2.1 - la nullità della sentenza per mancata motivazione in ordine alla determinazione della pena concretamente comminata ex art. 546, lett. E), c.p.p. e art. 125, comma 3, c.p.p.;
 - 2.2 - la mancata assoluzione ex art. 530, comma 1, c.p.p. perché il fatto non costituisce reato ovvero perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, trattandosi dell'illecito amministrativo previsto e punito dall'art. 216 del Codice della strada;
 - 2.3 - la mancata assoluzione ex art. 539, comma 1, per prova carente o contraddittoria;
 - 2.4 - l'errata contestazione della recidiva reiterata;
 - 2.5 - la mancata concessione delle attenuanti generiche;
 - 2.6 - l'eccessività della misura della pena inflitta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Fondato ed assorbente appare il secondo motivo di gravame con cui si lamenta che erroneamente si sarebbe pervenuti ad una sentenza di condanna del F., nonostante il fatto non sia previsto dalla legge come reato. Ed invero all'odierno ricorrente è stato contestato il reato p. e p. dall'art. 116, comma 13, del codice della strada per essersi posto alla guida di un autoveicolo "senza la patente di guida in quanto ritirata in data 16 gennaio 2008 dalla Polizia Municipale". Tale fattispecie non rientra nella previsione della norma incriminatrice e di cui alla contestazione che punisce chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ovvero chiunque guida senza patente perché revocata o non rinnovata. La fattispecie di guida con patente ritirata, quale quella in concreto riscontrabile nel caso di specie, è invece p. e p. dall'art. 216 del codice della strada ed è qualificata dal legislatore come un'ipotesi di illecito amministrativo.



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 2 -

L'impugnata sentenza va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Copia della presente sentenza va trasmessa al Prefetto di Roma per quanto di sua competenza.
(*Omissis*) **[RIV-1212P1091] Artt. 186, 216, cs**